

prot. n° 26030

A TUTTE LE COMPAGNIE ASSICURATRICI

Premesso:

- con Delibera n. 33/2012 il Fondo Pensioni Sicilia ha disciplinato i criteri per la concessione dei prestiti pluriennali in favore del personale regionale dipendente o in quiescenza;
- per il personale in quiescenza o per il personale dipendente cui compete solo il TFR, il prestito dovrà essere coperto da polizza assicurativa sulla vita atta a garantire l'integrale restituzione del prestito al F. P. S. ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 180/50;

Ciò premesso, al fine di omogeneizzare i contenuti delle polizze da stipulare, sono stati elaborati due schemi tipo di polizza cui dovranno conformarsi le varie compagnie assicuratrici, che intendessero garantire il Fondo Pensioni rispetto all'eventuale decesso dei beneficiari dei prestiti.


Il C. d. A. nella seduta del 4 giugno 2013 ha approvato gli schemi tipo, che vengono pubblicati unitamente a questo Avviso, schemi a cui dovranno uniformarsi le polizze a garanzia del rischio vita dei dipendenti e del rischio vita dei pensionati.

Analogamente viene pubblicato l'esito delle ricerche di mercato relative all'importo medio dei premi delle polizze.

Verranno accettate esclusivamente polizze emesse da compagnie autorizzate dall'IVASS per il ramo 1- Assicurazione sulla durata della vita umana.

Pertanto, si invitano le compagnie assicuratrici, disponibili a stipulare polizze in conformità agli schemi approvati, a darne comunicazione, inviando altresì il proprio tariffario con relativa scontistica da praticarsi in favore dei pensionati e dei dipendenti della Regione Siciliana.

14 GIU. 2013



IL DIRETTORE
Avv. Ignazio Tozzo

POLIZZA "TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE A PREMIO MEDIO UNICO ANTICIPATO" ABBINATA A PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DI STIPENDIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PREMESSA

Premesso che:

a. il Beneficiario concede, in conto proprio, ai proprio dipendenti, prestiti personali rimborsabili mediante cessioni di quote dello stipendio disciplinati, anche in via analogica, dalla Legge 180/1950, e dall'art. 1260 e seguenti del Codice Civile laddove applicabili;

b. il Beneficiario ha necessità di tutelarsi, in conformità alla Legge 180/1950, alla legge regionale 26/2012, la delibera del CDA del Fondo Pensioni Sicilia n° 33 del 2012 e anche nell'interesse del Cedente, per il rischio di decesso di quest'ultimo avvenuto nel corso del periodo di ammortamento del finanziamento;

c. l'Assicuratore conferma di volersi obbligare, nei termini giuridici sotto indicati, a prestare la copertura assicurativa di cui al precedente punto b);

Nel rispetto delle "Definizioni" e della "Premessa" di cui sopra - che formano parte integrante della presente pattuizione - tra l'Assicuratore ed il Contraente si stipula il seguente Contratto di Assicurazione:

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato/Contraente/Cedente

La persona fisica - con la quale il Beneficiario ha stipulato un Contratto di Prestito rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile - che stipula l'Assicurazione con l'Assicuratore.

Assicuratore

L'Impresa di assicurazioni

Assicurazione

Il presente contratto di assicurazione stipulato tra il Contraente e l'Assicuratore.

Beneficiario

Il **Fondo Pensioni Sicilia**, quale soggetto cui l'Assicuratore deve corrispondere la Prestazione Assicurata in caso di Sinistro.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie prestate dall'Assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurativo avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la Prestazione Assicurata.

Certificato di Polizza

Il documento che prova l'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione e che pertanto prova la stipula della Assicurazione. Il Certificato di Polizza viene sottoscritto dal Contraente e dall'Assicuratore.

Conclusione del contratto di assicurazione

Il momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione.

Contratto di Prestito

Contratto di finanziamento personale rimborsabile mediante cessione di pagamento di quote della retribuzione mensile.

Costi

I caricamenti per costi di acquisizione e di gestione che incidono sull'entità del Premio pagato dal Contraente. I Costi sono indicati nella Nota Informativa e nella Proposta di Assicurazione.

Età Assicurativa

L'età, espressa in anni, compiuta all'ultimo compleanno dell'Assicurato. Se, al momento della stipula dell'Assicurazione, sono trascorsi meno di sei mesi dall'ultimo compleanno, l'Età Assicurativa è quella compiuta. Se, al momento della stipula dell'Assicurazione, sono trascorsi sei mesi dall'ultimo compleanno, l'Età Assicurativa è quella prossima da compiere.

Fascicolo Informativo

L'insieme della documentazione informativa, redatta secondo le disposizioni dell'IVASS, da consegnare al Contraente ed all'Assicurato, composto da:

1. Nota Informativa;
2. Condizioni di Assicurazione;
3. Definizioni
4. Proposta di assicurazione

Impignorabilità e inesecutività

Principio secondo cui le somme dovute dall'Assicuratore al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

FONDO PENSIONE SICILIA

Il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita del personale regionale istituito con legge della Regione Siciliana n° 6 del 14/5/2009 art. 15 .

IVASS

L'acronimo di "Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni", ossia l'organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l'attività di assicurazione. L'IVASS ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21 - tel. 06 42133000 - fax 06.42133206.

Legge 180

Il D.P.R. del 5/1/1950 n.180 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 28/7/1950 n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Montante

Somma delle rate di ammortamento del finanziamento, al lordo degli interessi.

Nota Informativa

Documento, redatto secondo le disposizioni dell'IVASS, che l'Assicuratore deve consegnare al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative all'Assicuratore, al contratto di assicurazione ed alle relative caratteristiche assicurative e finanziarie.

Premio

L'importo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.

Premio non Goduto

Importo pari alla somma tra la Riserva matematica ed il pro-rata dei caricamenti gravanti sul Premio, pro-rata da computarsi sul Premio in modo proporzionale in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza dell'Assicurazione.

Dall'importo, come sopra calcolato, l'Assicuratore trattiene una somma di Euro 50,00 a ristoro delle spese amministrative sostenute per procedere al rimborso del Premio non Goduto.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

Prestazione Assicurata

La somma, pagabile sotto forma di capitale, che l'Assicuratore corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato.

Proposta di Assicurazione

La formale domanda all'Assicuratore di prestare la copertura assicurativa secondo le condizioni della presente Assicurazione.

Recesso

Diritto del Contraente di recedere dall'Assicurazione e di farne cessare gli effetti.

Revoca

Diritto del Contraente di revocare la Proposta di Assicurazione prima della Conclusione del contratto di assicurazione.

Riserva Matematica

Importo che deve essere accantonato dall'Assicuratore, ai sensi di legge, per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati.

Scadenza dell'Assicurazione

La data in cui cessano gli effetti dell'Assicurazione.

Sinistro

Il decesso dell'Assicurato, avvenuto nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione.

T.A.N.

Tasso Annuale Nominale del finanziamento convenuto nel Contratto di Prestito.

Art. 1 - Prestiti oggetto di garanzia

Sono oggetto della presente Assicurazione esclusivamente le concessioni di prestiti di durata minima di 12 mesi e di durata massima di 120 mesi - erogati dal Beneficiario a favore dei dipendenti della Regione Siciliana, in servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione e Prestazione Assicurata

L'Assicuratore garantisce in caso di decesso dell'Assicurato, avvenuto, in qualsiasi parte del mondo, nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione, la corresponsione al Beneficiario della Prestazione Assicurata, in unica soluzione, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell'Assicurato e rimaste insolute.

La Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del periodo di durata dell'Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall'Assicuratore.

La copertura assicurativa è prestata senza Carenza.

Non si intende operante l'art. 1926 del Codice Civile.

Art. 3 - Beneficiario della Prestazione Assicurata

Il Beneficiario della Prestazione Assicurata è il Fondo Pensioni Sicilia.

Art. 4 - Estinzione anticipata del prestito

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, l'Assicurazione si scioglie anticipatamente e l'Assicuratore rimborsa al Contraente il Premio non Goduto.

Art. 5 - Risoluzione del contratto di assicurazione

L'Assicurazione cessa:

- * in caso di pagamento, a qualsiasi Beneficiario, della Prestazione Assicurata che pertanto può essere corrisposta una sola volta;
- * alla Scadenza dell'Assicurazione;
- * in caso di Recesso;
- * nei casi indicati all'art. 4.

Art. 6 - Riscatto e riduzione.

L'Assicurazione non prevede il riscatto o la riduzione delle somme assicurate.

Art. 7 - Revoca della Proposta di Assicurazione

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione fino al momento di Conclusione del contratto di assicurazione. La Revoca della Proposta di Assicurazione deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla Revoca, l'Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio eventualmente corrisposto.

Art. 8 - Diritto di Recesso

Il Contraente può recedere dal contratto di Assicurazione entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di Conclusione del contratto di assicurazione.

L'esercizio del diritto di Recesso implica la risoluzione dell'Assicurazione e, qualora non sia stato effettuato il versamento del Premio, l'impegno ad esso relativo si intende automaticamente annullato.

La volontà di recedere dal contratto di assicurazione deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all'Assicuratore.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa a Recesso, l'Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio eventualmente corrisposto.

Art. 9 - Esclusioni

Costituiscono causa di annullamento dell'Assicurazione e comportano pertanto l'esclusione della garanzia assicurativa:

- * l'inesistenza del Contratto di Prestito;
- * la mancata erogazione del finanziamento;
- * la falsificazione dei documenti prodotti a corredo della Proposta di Assicurazione.

In caso di Sinistro derivante da suicidio dell'Assicurato avvenuto nei primi 24 mesi di durata dell'Assicurazione o da partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, la garanzia opera solo a beneficio del Beneficiario, con diritto pertanto dell'Assicuratore di agire in regresso verso gli eredi del Cedente per il rimborso della somma pagata al Beneficiario.

Art. 10 - Durata dell'Assicurazione

- Decorrenza e termine della garanzia assicurativa

- Pagamento del Premio

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio ed ha durata sino alla scadenza dell'ultima rata di restituzione del rapporto di finanziamento

Il Premio è a carico del Contraente.

Art. 11 - Obbligazioni del Beneficiario in caso di Sinistro

- Pagamento della Prestazione Assicurata

- Inoperatività della garanzia

In caso di decesso del Cedente, il Beneficiario dovrà darne avviso all'Assicuratore entro 365 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del Sinistro, corredando l'istanza di pagamento della Prestazione Assicurata di:

- * copia di atto di morte in carta libera rilasciato dall'ufficio di Stato Civile competente o documento equipollente;
- * copia del Contratto di Prestito;
- * conto estintivo del finanziamento.

Il Beneficiario è esonerato dall'onere di allegare la cartella clinica o la relazione del medico che ha constatato il decesso.

L'Assicuratore riscontrata la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede, entro 30 giorni al pagamento della Prestazione Assicurata al Beneficiario.

Ad avvenuto pagamento della Prestazione Assicurata, resta fermo il diritto dell'Assicuratore:

- * *di chiedere agli eredi del Cedente la cartella clinica o la relazione del medico che ha constatato il decesso;*
- * *di eccepire nei confronti degli eredi del Cedente, l'esistenza di circostanze ostative o limitative della garanzia ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e, pertanto, di agire in regresso verso gli eredi del Cedente/ per il rimborso della somma pagata al Beneficiario e successivamente palesata come non dovuta.*

Art. 12 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione verso i responsabili del Sinistro.

Art. 13 - Prescrizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952, 2° comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Art. 14 - Modalità assuntive

L'assunzione del rischio da parte dell'Assicuratore avviene sulla base dei dati forniti nella Proposta di Assicurazione e nella documentazione a corredo di questa.

Art. 15 - Premio di assicurazione

La Prestazioni Assicurata viene garantita dietro il pagamento, da parte del Contraente, di un Premio unico ed anticipato per tutta la durata dell'Assicurazione.

Art. 16 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile al Premio di Assicurazione verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente. Allo stato della normativa, il Premio non è soggetto ad imposta.

Art. 17 - Giurisdizione e Procedimento di mediazione

Tutte le controversie relative all'Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

Art. 18 - Cessione dei diritti

L'Assicurato non può in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi, diversi dal Beneficiario o dal soggetto da quest'ultimo designato, i diritti derivanti dall'Assicurazione.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge vigenti.

Art. 20 - Comunicazioni

In caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 8, l'Assicuratore si impegna a darne notizia al Beneficiario entro 5 giorni dalla relativa conoscenza, si impegna altresì a comunicare al Beneficiario entro trentacinque giorni dalla stipula dell'Assicurazione contratto il mancato esercizio del diritto di recesso al fine di consentire la erogazione del prestito. Le comunicazioni dovranno essere inviate al n° di fax 0917072825 o all'indirizzo di posta certificata fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it.

Emessa in a quattro esemplari ad un solo effetto il

La Compagnia

Il Contraente

Condizioni di Assicurazione approvate espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione:

Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione e Prestazione Assicurata

Art. 5 - Risoluzione del contratto di assicurazione

Art. 11 - Obbligazioni del Beneficiario in caso di Sinistro

Art. 18 - Cessione dei diritti

La Compagnia

Il Contraente

APPENDICE

Clausola Speciale

Su richiesta e delega del Contraente, la polizza potrà essere pagata direttamente dal Beneficiario, che assume in questo caso veste esclusiva di delegato alla remissione delle somme indicate in polizza quali Premio di Assicurazione. La Compagnia, nel prendere atto della Delega che verrà trasmessa alla stessa su apposito Modello edito dal Fondo Pensioni e firmato dallo stesso per accettazione del mandato irrevocabile al pagamento, si impegna a considerare come decorrenza della garanzia la data di ricevimento del Modello di Delega, che verrà trasmesso alla Compagnia o all'intermediario a cui è assegnata la polizza, tramite fax, telex o mail certificata.

La Compagnia

Il Contraente

Dalla indagine di mercato svolta da questa Amministrazione, le condizioni assicurative medie praticate dalle compagnie Assicurative relativamente all'importo del premio sono quelle sotto indicate

Montante massimo

€ 40.000,00.

Tassi: da applicarsi per ogni € 1.000 di Montante come da tabella sotto illustrata, declinata per durata del contratto di prestito.

ETA' A SCADENZA FINO A 65 ANNI

ETA' A SCADENZA 66-75

ANNI

DURATA IN ANNI	TASSO PER MILLE	TASSO PER MILLE
1	1,70	15,50
2	3,20	15,50
3	4,70	15,50
4	6,30	15,50
5	7,80	15,50
6	9,30	32,90
7	10,70	32,90
8	12,10	32,90
9	13,30	32,90
10	14,40	32,90

POLIZZA “TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE A PREMIO MEDIO UNICO ANTICIPATO” ABBINATA A PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DI PENSIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PREMESSA

Premesso che:

- a. il Beneficiario concede, in conto proprio, ai pensionati, già dipendenti della Regione Siciliana, prestiti personali rimborsabili mediante cessioni di quote di pensione, disciplinati, anche in via analogica, dalla Legge 180/1950, e dall'art. 1260 e seguenti del Codice Civile laddove applicabili;
 - b. il Beneficiario ha necessità di tutelarsi, in conformità alla Legge 180/1950, alla legge regionale 26/2012, la delibera del CDA del Fondo Pensioni Sicilia n° 33 del 2012 e anche nell'interesse del Cedente, per il rischio di decesso di quest'ultimo avvenuto nel corso del periodo di ammortamento del finanziamento;
 - c. l'Assicuratore conferma di volersi obbligare, nei termini giuridici sotto indicati, a prestare la copertura assicurativa di cui al precedente punto b);
- Nel rispetto delle “Definizioni” e della “Premessa” di cui sopra - che formano parte integrante della presente pattuizione – tra l'Assicuratore ed il Contraente si stipula il seguente Contratto di Assicurazione:

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato/Contraente/Cedente

La persona fisica - con la quale il Beneficiario ha stipulato un Contratto di Prestito rimborsabile mediante cessione di quote di pensione - che stipula l'Assicurazione con l'Assicuratore.

Assicuratore

L'Impresa di assicurazioni

Assicurazione

Il presente contratto di assicurazione stipulato tra il Contraente e l'Assicuratore.

Beneficiario

Il **Fondo Pensioni Sicilia**, quale soggetto cui l'Assicuratore deve corrispondere la Prestazione Assicurata in caso di Sinistro.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie prestate dall'Assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurativo avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la Prestazione Assicurata.

Certificato di Polizza

Il documento che prova l'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione e che pertanto prova la stipula della Assicurazione. Il Certificato di Polizza viene sottoscritto dal Contraente e dall'Assicuratore.

Conclusione del contratto di assicurazione

Il momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione.

Contratto di Prestito

Contratto di finanziamento personale rimborsabile mediante cessione di pagamento di quote della retribuzione mensile.

Costi

I caricamenti per costi di acquisizione e di gestione che incidono sull'entità del Premio pagato dal Contraente. I Costi sono indicati nella Nota Informativa e nella Proposta di Assicurazione.

Età Assicurativa

L'età, espressa in anni, compiuta all'ultimo compleanno dell'Assicurato. Se, al momento della stipula dell'Assicurazione, sono trascorsi meno di sei mesi dall'ultimo compleanno, l'Età Assicurativa è quella compiuta. Se, al momento della stipula dell'Assicurazione, sono trascorsi sei mesi dall'ultimo compleanno, l'Età Assicurativa è quella prossima da compiere.

Fascicolo Informativo

L'insieme della documentazione informativa, redatta secondo le disposizioni dell'IVASS, da consegnare al Contraente ed all'Assicurato, composto da:

1. Nota Informativa;
2. Condizioni di Assicurazione;
3. Definizioni
4. Proposta di assicurazione

Impignorabilità e inesecutività

Principio secondo cui le somme dovute dall'Assicuratore al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

FONDO PENSIONE SICILIA

Il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita del personale regionale istituito con legge della Regione Siciliana n° 6 del 14/5/2009 art. 15 .

IVASS

L'acronimo di "Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni", ossia l'organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l'attività di assicurazione. L'IVASS ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21 - tel. 06 42133000 - fax 06.42133206.

Legge 180

Il D.P.R. del 5/1/1950 n.180 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 28/7/1950 n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Montante

Somma delle rate di ammortamento del finanziamento, al lordo degli interessi.

Nota Informativa

Documento, redatto secondo le disposizioni dell'IVASS, che l'Assicuratore deve consegnare al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative all'Assicuratore, al contratto di assicurazione ed alle relative caratteristiche assicurative e finanziarie.

Premio

L'importo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.

Premio non Goduto

Importo pari alla somma tra la Riserva matematica ed il pro-rata dei caricamenti gravanti sul Premio, pro-rata da computarsi sul Premio in modo proporzionale in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza dell'Assicurazione.

Dall'importo, come sopra calcolato, l'Assicuratore trattiene una somma di Euro 50,00 a ristoro delle spese amministrative sostenute per procedere al rimborso del Premio non Goduto.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

Prestazione Assicurata

La somma, pagabile sotto forma di capitale, che l'Assicuratore corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato.

Proposta di Assicurazione

La formale domanda all'Assicuratore di prestare la copertura assicurativa secondo le condizioni della presente Assicurazione.

Recesso

Diritto del Contraente di recedere dall'Assicurazione e di farne cessare gli effetti.

Revoca

Diritto del Contraente di revocare la Proposta di Assicurazione prima della Conclusione del contratto di assicurazione.

Riserva Matematica

Importo che deve essere accantonato dall'Assicuratore, ai sensi di legge, per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati.

Scadenza dell'Assicurazione

La data in cui cessano gli effetti dell'Assicurazione.

Sinistro

Il decesso dell'Assicurato, avvenuto nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione.

T.A.N.

Tasso Annuale Nominale del finanziamento convenuto nel Contratto di Prestito.

Art. 1 - Prestiti oggetto di garanzia

Sono oggetto della presente Assicurazione esclusivamente le concessioni di prestiti di durata minima di 12 mesi e di durata massima di 120 mesi - erogati dal Beneficiario a favore di pensionati, già dipendenti della Regione Siciliana, in servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione e Prestazione Assicurata

L'Assicuratore garantisce in caso di decesso dell'Assicurato, avvenuto, in qualsiasi parte del mondo, nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione, la corresponsione al Beneficiario della Prestazione Assicurata, in unica soluzione, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell'Assicurato e rimaste insolute.

La Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del periodo di durata dell'Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall'Assicuratore.

La copertura assicurativa è prestata senza Carenza.
Non si intende operante l'art. 1926 del Codice Civile.

Art. 3 - Beneficiario della Prestazione Assicurata

Il Beneficiario della Prestazione Assicurata è il Fondo Pensioni Sicilia.

Art. 4 - Estinzione anticipata del prestito

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, l'Assicurazione si scioglie anticipatamente e l'Assicuratore rimborsa al Contraente il Premio non Goduto.

Art. 5 - Risoluzione del contratto di assicurazione

L'Assicurazione cessa:

- * in caso di pagamento, a qualsiasi Beneficiario, della Prestazione Assicurata che pertanto può essere corrisposta una sola volta;
- * alla Scadenza dell'Assicurazione;
- * in caso di Recesso;
- * nei casi indicati all'art. 4.

Art. 6 - Riscatto e riduzione.

L'Assicurazione non prevede il riscatto o la riduzione delle somme assicurate.

Art. 7 - Revoca della Proposta di Assicurazione

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione fino al momento di Conclusione del contratto di assicurazione. La Revoca della Proposta di Assicurazione deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla Revoca, l'Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio eventualmente corrisposto.

Art. 8 - Diritto di Recesso

Il Contraente può recedere dal contratto di Assicurazione entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di Conclusione del contratto di assicurazione.

L'esercizio del diritto di Recesso implica la risoluzione dell'Assicurazione e, qualora non sia stato effettuato il versamento del Premio, l'impegno ad esso relativo si intende automaticamente annullato.

La volontà di recedere dal contratto di assicurazione deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all'Assicuratore.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa a Recesso, l'Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio eventualmente corrisposto.

Art. 9 - Esclusioni

Costituiscono causa di annullamento dell'Assicurazione e comportano pertanto l'esclusione della garanzia assicurativa:

- l'inesistenza del Contratto di Prestito;
- la mancata erogazione del finanziamento;
- la falsificazione dei documenti prodotti a corredo della Proposta di Assicurazione.

In caso di Sinistro derivante da suicidio dell'Assicurato avvenuto nei primi 24 mesi di durata dell'Assicurazione o da partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, la garanzia opera solo a beneficio del Beneficiario, con diritto pertanto dell'Assicuratore di agire in regresso verso gli eredi del Cedente per il rimborso della somma pagata al Beneficiario.

Art. 10 - Durata dell'Assicurazione

- Decorrenza e termine della garanzia assicurativa

- Pagamento del Premio

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio ed ha durata sino alla scadenza dell'ultima rata di restituzione del rapporto di finanziamento

Il Premio è a carico del Contraente.

Art. 11 - Obbligazioni del Beneficiario in caso di Sinistro

- Pagamento della Prestazione Assicurata

- Inoperatività della garanzia

In caso di decesso del Cedente, il Beneficiario dovrà darne avviso all'Assicuratore entro 365 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del Sinistro, corredando l'istanza di pagamento della Prestazione Assicurata di:

- * copia di atto di morte in carta libera rilasciato dall'ufficio di Stato Civile competente o documento equipollente;
- * copia del Contratto di Prestito;
- * conto estintivo del finanziamento.

Il Beneficiario è esonerato dall'onere di allegare la cartella clinica o la relazione del medico che ha constatato il decesso.

L'Assicuratore riscontrata la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede, entro 30 giorni al pagamento della Prestazione Assicurata al Beneficiario.

Ad avvenuto pagamento della Prestazione Assicurata, resta fermo il diritto dell'Assicuratore:

- * di chiedere agli eredi del Cedente la cartella clinica o la relazione del medico che ha constatato il decesso;*
- * di eccepire nei confronti degli eredi del Cedente, l'esistenza di circostanze ostative o limitative della garanzia ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e, pertanto, di agire in regresso verso gli eredi del Cedente/ per il rimborso della somma pagata al Beneficiario e successivamente palesata come non dovuta.*

Art. 12 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione verso i responsabili del Sinistro.

Art. 13 - Prescrizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952, 2° comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Art. 14 - Modalità assuntive

L'assunzione del rischio da parte dell'Assicuratore avviene sulla base dei dati forniti nella Proposta di Assicurazione e nella documentazione a corredo di questa.

Art. 15 - Premio di assicurazione

La Prestazioni Assicurata viene garantita dietro il pagamento, da parte del Contraente, di un Premio unico ed anticipato per tutta la durata dell'Assicurazione.

Art. 16 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile al Premio di Assicurazione verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente. Allo stato della normativa, il Premio non è soggetto ad imposta.

Art. 17 - Giurisdizione e Procedimento di mediazione

Tutte le controversie relative all'Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

Art. 18 - Cessione dei diritti

L'Assicurato non può in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi, diversi dal Beneficiario o dal soggetto da quest'ultimo designato, i diritti derivanti dall'Assicurazione.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge vigenti.

Art. 20 - Comunicazioni

In caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 8, l'Assicuratore si impegna a darne notizia al Beneficiario entro 5 giorni dalla relativa conoscenza, si impegna altresì a comunicare al Beneficiario entro trentacinque giorni dalla stipula dell'Assicurazione contratto il mancato esercizio del diritto di recesso al fine di consentire la erogazione del prestito. Le comunicazioni dovranno essere inviate al n° di fax 0917072825 o allo indirizzo di posta certificata fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it.

Emessa in..... a quattro esemplari ad un solo effetto il

La Compagnia

Il Contraente

Condizioni di Assicurazione approvate espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione:

Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione e Prestazione Assicurata

Art. 5 - Risoluzione del contratto di assicurazione

Art. 11 - Obbligazioni del Beneficiario in caso di Sinistro

Art. 18 - Cessione dei diritti

La Compagnia

Il Contraente

APPENDICE

Clausola Speciale

Su richiesta e delega del Contraente, la polizza potrà essere pagata direttamente dal Beneficiario, che assume in questo caso veste esclusiva di delegato alla remissione delle somme indicate in polizza quali Premio di Assicurazione. La Compagnia, nel prendere atto della Delega che verrà trasmessa alla stessa su apposito Modello edito dal Fondo Pensioni e firmato dallo stesso per accettazione del mandato irrevocabile al pagamento, si impegna a considerare come decorrenza della garanzia la data di ricevimento del Modello di Delega, che verrà trasmesso alla Compagnia o all'intermediario a cui è assegnata la polizza, tramite fax, telex o mail certificata.

La Compagnia

Il Contraente

Dalla indagine di mercato svolta da questa Amministrazione, le condizioni assicurative medie praticate dalle compagnie Assicurate relative all'importo del premio sono quelle sotto indicate

Montante massimo

€ 40.000,00.

Tassi: da applicarsi per ogni € 1.000 di montante assicurato come da tabella sotto illustrata, declinata per durata del contratto di prestito.

Età A SCADENZA fino A 65 ANNI		Età A SCADENZA 66-80 ANNI		Età A SCADENZA 81-85 ANNI	
DURATA IN ANNI	TASSO PER MILLE	DURATA IN ANNI	TASSO PER MILLE	DURATA IN ANNI	TASSO PER MILLE
2	3,2	2	20,5	2	76,6
3	4,7	3	28,2	3	101,4
4	6,3	4	34,7	4	121,1
5	7,8	5	40,3	5	136,3
6	9,3	6	56,0	6	147,7
7	10,7	7	56,0	7	155,7
8	12,1	8	56,0	8	161,1
9	13,3	9	56,0	9	164,4
10	14,4	10	56,0	10	166,1